



COMUNE DI SAN GEMINI
PROVINCIA DI TERNI

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con delibera C.C.

n.53 del 03.08.2010

ART. 1. FINALITA'

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito del diritto allo studio, assicura il servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti nel Comune di San Gemini, iscritti alle Scuole Materne e dell'obbligo della città, che abitano in località distanti dalle sedi scolastiche di competenza, sulla base del piano di trasporto annualmente predisposto dall'Ufficio Scuola. Il servizio offerto è volto a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche da parte dei frequentanti le scuole del territorio comunale. Compatibilmente con quanto previsto dal presente regolamento, il servizio, oltre che per il tragitto casa/scuola e ritorno, viene fornito alle singole scuole per le uscite didattiche e per altri servizi. Il servizio viene effettuato nei giorni di calendario scolastico segnalati dalle autorità scolastiche.

ART. 2. UTENTI

Hanno titolo al trasporto:

- a) gli alunni residenti nel Comune di San Gemini iscritti alle Scuole Materne ed Elementari della città, pubbliche e private;
- b) gli alunni delle Scuole Medie Inferiori residenti nel Comune di San Gemini.

L'iscrizione al servizio va richiesta entro il mese di giugno per l'anno scolastico successivo ed avrà validità per l'intero anno, a meno che non sopravvengano cambi di residenza o variazioni di servizio (es: solo andata, solo ritorno, ecc.) che vanno tempestivamente comunicati all'Ufficio Scuola.

Per le Scuole Materne, il trasporto comprende la presenza di una figura di assistente scuolabus che, a bordo del mezzo e nelle fasi di salita e discesa, provvede ad assistere i bambini ed a curarne la vigilanza.

Il percorso degli scuolabus per i diversi ordini di scuola viene annualmente stabilito sulla base delle richieste dei rispettivi utenti.

Il servizio si effettua dai punti di raccolta prestabiliti alla sede scolastica.

ART. 3 MODALITA' DI ISCRIZIONE

Le famiglie interessate ad usufruire del servizio dovranno farne richiesta entro il mese di giugno per poterne usufruire durante l'anno scolastico successivo.

L'iscrizione al servizio avviene a seguito di presentazione annuale della richiesta scritta da parte dei genitori o esercente la patria potestà. La richiesta, da formulare utilizzando l'apposito modulo, messo a disposizione dall'ufficio, va consegnata all'Ufficio Scuola entro il termine sopra precisato.

L'Ufficio Scuola è autorizzato ad accogliere le domande pervenute oltre il termine fissato solo in presenza di comprovate motivazioni.

Coloro che richiedono il servizio di trasporto durante l'anno scolastico non possono esigere modifiche degli itinerari già stabiliti, salvo che le stesse non comportino alcuna variazione per i restanti utenti.

Con la compilazione e sottoscrizione della richiesta di ammissione al servizio la famiglia s'impegna a rispettare il regolamento del trasporto scolastico e ad accettare tutte le condizioni e le modalità previste per il pagamento delle tariffe.

Se il minore frequenta la Scuola Materna, la famiglia si impegnerà, con il medesimo modulo di richiesta, ad essere presente alla fermata dello scuolabus al momento del rientro del bambino da scuola.

Se il minore frequenta la scuola dell'obbligo, la famiglia potrà autorizzare l'autista a farlo scendere anche in assenza di un familiare alla solita fermata dello scuolabus, nell'orario di rientro previsto.

Ad ogni minore iscritto al servizio verrà rilasciato dall'Ufficio Scuola un tesserino di riconoscimento .

ART. 4: TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

L'Ufficio Scuola, sulla scorta delle richieste presentate, predispone annualmente i percorsi degli scuolabus..

Informa, quindi, gli interessati sulla tipologia del servizio erogato, che può essere effettuato nelle seguenti modalità:

1. trasporto per tutte le corse (andata e ritorno);
2. trasporto per una sola corsa (andata o ritorno);

Il percorso di ogni scuolabus è a disposizione presso l'Ufficio Scuola per essere visionato.

Il Comune può effettuare il servizio sia con mezzi e autisti propri sia mediante affidamento ad aziende di autotrasporto, pubbliche o private.

ART. 5: RINUNCIA O VARIAZIONE

La rinuncia al servizio di trasporto o la variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto all'Ufficio Scuola, in difetto di questo andrà comunque corrisposta la tariffa stabilita. La rinuncia, una volta presentata, sarà valida per tutta la durata dell'anno scolastico e l'iscrizione al servizio potrà essere ripresentata soltanto per l'anno scolastico successivo.

L'Amministrazione Comunale si riserva di valutare casi particolari e gravi che comportino la rinuncia al servizio, dietro presentazione di richiesta scritta e documentata, al fine di concedere eventuali deroghe al disposto del primo comma.

ART. 6: MODALITÀ DEL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO

L'orario dei trasporti verrà stabilito dall'Ufficio Scuola, secondo le disponibilità del servizio stesso e, comunque, compatibilmente con gli orari scolastici.

All'inizio di ogni anno scolastico, con apposita circolare, ne verrà data comunicazione all'Istituto scolastico comprensivo.

La responsabilità dell'autista e dell'accompagnatore sorge nel momento in cui i minori salgono sull'automezzo e termina con l'accompagnamento degli stessi all'ingresso della scuola (per l'andata) ed alla fermata prestabilita (per il ritorno).

I genitori o persona da loro incaricata hanno il dovere di attendere il proprio figlio alla fermata prestabilita.

Resta inteso che, qualora straordinariamente, l'accompagnatore non trovi alla fermata alcun familiare o adulto delegato cui consegnare l'alunno, dovrà aver cura di trattenerlo sullo scuolabus riportandolo al plesso scolastico o presso l'autorimessa comunale, dove dovrà garantirne la custodia fino alla consegna ai genitori che dovranno essere opportunamente avvisati.

In caso di variazioni dell'inizio e/o della fine dell'orario scolastico per scioperi o assemblee sindacali che riguardino l'intera realtà scolastica, a seguito di specifica comunicazione delle scuole pervenuta in tempo utile (48 ore prima), l'Ufficio Scuola può apportare modifiche al servizio.

La relativa comunicazione alle famiglie dovrà essere effettuata dalla scuola.

Qualora la proclamazione dello sciopero riguardi il personale dipendente del Comune, l'Ufficio Scuola avvertirà gli utenti e la scuola della soppressione o variazione del servizio.

ART. 7 - OBBLIGHI E COMPORTAMENTI DI ALUNNI E STUDENTI

Gli alunni e gli studenti che usufruiscono del servizio devono:

1. trovarsi pronti al momento del prelievo, senza richiedere attese che determinerebbero inopportuni allungamenti dei tempi di percorrenza;
2. usare un linguaggio e mantenere un atteggiamento corretto ed educato, evitando in ogni caso comportamenti che possano mettere a rischio la sicurezza propria ed altrui;
3. non produrre danni di alcun genere al mezzo di trasporto.

Qualora sugli scuolabus si verificano comportamenti scorretti, l'autista e/o il personale comunale di controllo ne darà immediata segnalazione all'Ufficio Scuola. E' facoltà del Dirigente di Servizio sospendere dal servizio gli alunni responsabili di comportamenti non regolamentari, informandone preventivamente la famiglia e contestualmente la scuola.

Gli eventuali danni prodotti agli scuolabus saranno addebitati alle famiglie degli alunni responsabili, previa contestazione di responsabilità.

ART. 8 - TARIFFE

Le tariffe, ai sensi dell'art. 53 comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000, vengono stabilite dalla Giunta Comunale nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- a) determinazione di tariffe fisse mensili senza riferimento al numero di corse effettuate;
- b) possibilità di differenziare le tariffe in relazione alla diversa modalità di utilizzo, distintamente specificate nella richiesta di iscrizione in:
 - andata e ritorno
 - solo andata
 - solo ritorno

Le tariffe sono differenziate con riferimento alle diverse fasce economiche di appartenenza degli utenti in applicazione delle vigenti disposizioni di cui al D. Lgs. 31.03.1998 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.

La tariffa è fissa e determinata su base mensile e non può subire riduzioni in caso di non utilizzo del servizio.

Ai portatori di handicap che rientrano nei criteri di cui all'art. 28 della legge 118/71 (mutilati ed invalidi civili autosufficienti che frequentano la scuola dell'obbligo) compete il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola e viceversa.

Per poter accedere alle tariffe agevolate, in rapporto all'I.S.E.E., posseduto, alla richiesta di iscrizione al servizio, da presentare entro il termine stabilito all'art. 3 comma 1, deve essere allegata la certificazione I.S.E.E. .

Qualora non venga presentata la documentazione I.S.E.E. l'utente è tenuto al pagamento della retta secondo la tariffa massima. La presentazione della certificazione I.S.E.E. e le eventuali variazioni dell'IS.E.E. (derivanti da mutamenti delle condizioni familiari ed economiche del nucleo familiare) inoltrate successivamente avranno decorrenza a partire dalla rata di pagamento successivo alla data di presentazione.

Gli iscritti al servizio appartenenti al medesimo nucleo familiare, individuato con i criteri di cui al D.Lgs.109/98 e successive modificazioni ed integrazioni hanno, in ogni caso, il diritto di usufruire delle seguenti agevolazioni:

- a) 1° iscritto: tariffa intera
- b) 2° iscritto e successivi: sconto del 20% sulla tariffa intera.

ART. 9 - PAGAMENTO

Il pagamento della tariffa potrà essere effettuato mediante versamento presso la tesoreria comunale, secondo le seguenti modalità:

- a) in unica soluzione al momento dell'ammissione al servizio (in questo caso l'utente usufruirà di uno sconto pari al 5% della quota annua);
- b) ratealmente in due soluzioni entro il 10 settembre ed il 28 febbraio di ogni anno
- c) mensilmente entro il 10 di ogni mese a partire da settembre;

Nel caso in cui provveda al pagamento secondo le modalità di cui alla lettera b) e c) del precedente comma 3, l'utente è tenuto a rispettare il termine di scadenza mensile.

A coloro che non pagassero la quota di compartecipazione richiesta verrà inviato un avviso con il quale saranno sollecitati a regolarizzare la loro posizione, entro e non oltre il termine dei quindici giorni dalla data di ricevimento del medesimo. Trascorso tale termine, coloro che non avessero regolarizzato la loro posizione dovranno pagare una mora in misura pari al 10% della somma complessiva del debito e gli interessi legali. Qualora vi fossero somme dovute e non pagate, l'Amministrazione passerà alla riscossione mediante ruolo coattivo delle stesse.

ART. 10 RESPONSABILITA' DEL COMUNE

Il Comune di San Gemini risponde della incolumità personale dei minori dall'inizio al termine del trasporto, dalle abitazioni degli utenti o dai punti di raccolta programmati fino alla sede dell'Istituto scolastico, e viceversa; non risponde delle situazioni pericolose determinatesi per circostanze attribuibili ai bambini, ai familiari o a terzi nelle fasi precedenti e successive all'inizio/termine del servizio, o comunque non ricollegabili ad attività del conducente e/o dell'accompagnatore.

Ai fini di cui al comma 1, si stabilisce quanto segue:

I compiti del conducente si esauriscono alle sole mansioni di guida dalle quali non può essere distratto — qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo, o tali da non consentire il regolare svolgimento del servizio nel rispetto del codice della strada e l'incolumità dei trasportati, il conducente ha facoltà di interrompere la guida, segnalando immediatamente il fatto ai competenti uffici comunali; l'amministrazione comunale, se ne

ravvisa la necessità, potrà prevedere, la presenza di un accompagnatore con il compito di sorvegliare i bambini durante il trasporto; il servizio di accompagnamento può essere espletato con personale comunale, con prestazioni di volontari iscritti ad associazioni del volontariato o mediante altre idonee modalità.

ART. 11 RESPONSABILITA' DEGLI UTENTI

I genitori, o gli esercenti la potestà, o chi ha il minore in affido familiare, o chi ne fa le veci, hanno l'obbligo di condurre e prelevare i minori presso i punti di raccolta programmati agli orari stabiliti; a tal fine, nel modulo di iscrizione al servizio, procedono, alternativamente, a:

- a) garantire la presenza di un apposito incaricato;
- b) comunicare la propria autorizzazione scritta affinché il bambino possa rientrare autonomamente alla propria abitazione – possibilità limitata agli alunni delle Scuole elementari e medie.

Qualsiasi comportamento difforme da parte dell'utenza rispetto a quanto comunicato inizialmente ai sensi del precedente comma o rispetto alla normale routine quotidiana (prelievo diretto dalla scuola, assenze per malattia, ecc..), dovrà essere comunicato preventivamente dalle famiglie o dalle istituzioni scolastiche al conducente o ai competenti uffici comunali; l'amministrazione comunale declina ogni responsabilità per gli accadimenti che possano occorrere in caso di mancata comunicazione.

ART.12 USCITE DIDATTICHE

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione delle scuole gli scuolabus in dotazione per le visite di istruzione sia in ambito provinciale che interprovinciale, in conformità alle vigenti disposizioni in materia, alle seguenti condizioni:

- a) la richiesta di uscita didattica deve pervenire alle competenti strutture comunali almeno 10 giorni prima dell'uscita programmata;
- b) il sabato non si effettuano uscite didattiche, per motivi di organizzazione interna e di manutenzione dei mezzi;

Le uscite in ambito interprovinciale sono ammesse solo alle seguenti condizioni:

- a) le richieste devono pervenire agli uffici competenti almeno 15 giorni prima dell'effettuazione dell'uscita;
- b) l'uscita sarà autorizzata, qualora la distanza e la permanenza nel luogo visitato non compromettano in alcun modo il regolare svolgimento del servizio di trasporto ordinario.

L'effettiva possibilità di disporre del servizio è, comunque, valutata di volta in volta dal competente Responsabile, compatibilmente alle risorse umane e strumentali disponibili ed in relazione all'importanza/urgenza dell'evento.

In caso di situazioni di emergenza contingenti, che richiedano l'opera degli autisti nell'arco della mattinata, le uscite saranno sospese; della sospensione verrà data comunicazione immediata alle autorità scolastiche, con l'indicazione delle motivazioni.

ART. 13 CONTRATTO DI UTENZA

Le norme contenute nel presente regolamento costituiscono condizioni contrattuali generali del servizio e devono essere portate a conoscenza dell'utente e da questi approvate per iscritto al momento dell'iscrizione, formalizzata con l'apposito modulo di richiesta che costituisce, a tutti gli effetti di legge, contratto d'utenza ai sensi delle vigenti normative.

ART. 14 CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale procede ad effettuare controlli idonei, anche a campione, delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati, verificando l'attendibilità dei dati in esse contenute. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso in cui emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, qualora ciò sia stato determinante ai fini della concessione dell'agevolazione, il dichiarante decade dai benefici conseguenti alla dichiarazione non veritiera e l'Amministrazione Comunale si attiverà per il recupero della quota parte dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante.

Indipendentemente dall'eventuale ottenimento dell'agevolazione richiesta, nel caso in cui si rilevi un mancato e non conforme pagamento della quota dovuta dall'utente, il Responsabile del settore procederà ad inviare sollecito scritto all'utente in mora di pagamento, quindi si procederà ad attivare le procedure previste dal Codice Civile per la riscossione coattiva del credito.

Art.15 VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

In caso di violazione delle norme del presente regolamento o di compimento di azioni comportanti pericolo, danni e/o disagi all'operatività del servizio da parte dell'utenza, su segnalazione dei competenti organi scolastici, il Comune, in accordo con questi ultimi e previa informazione agli esercenti la potestà o ai genitori affidatari, assumerà gli opportuni provvedimenti di tutela e di risarcimento.

ART. 16 NORME FINALI

Per quanto non espressamente indicato dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in materia.

ART. 17 NORMA TRANSITORIA

Per il solo anno scolastico 2010/2011 il termine di presentazione delle domande di cui al precedente art. 3 è prorogato alla data del 10 settembre 2010.